

Publicato il 25/03/2022

N. 00201/2022 REG.PROV.CAU.
N. 00328/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 328 del 2022, proposto da Pietro Agen, Liberante Sandro Romano, Giuseppe Bulla, Antonio Giampiccolo, Vincenza Agata Privitera, Salvatore Guastella, Salvatore Antonio Christian Politino, rappresentati e difesi dall'avvocato Agatino Cariola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dello Sviluppo Economico;
- la Presidenza della Regione Siciliana;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n.6, sono per legge domiciliati;

nei confronti

- di Giuseppe Giuffrida e Massimo Conigliaro;
- della Giunta di Governo della Regione Siciliana;
- dell'Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura;

- della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Catania;
 - della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ragusa, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
 - della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
 - di Rosario Di Bennardo;
- tutti non costituiti in giudizio.

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell'art. 54-ter del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, conv. in l. 23 luglio 2021, n. 106, e come modificato dall'art. 28, comma 3-bis, del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, conv. in l. 29 dicembre 2021, n. 233;
 - della nota a firma del Presidente della Regione Sicilia, prot. Mise n. 0000120 del 30 dicembre 2021, di designazione di Commissari, non conosciuta, ma citata nel testo del provvedimento prima citato, di intesa alla nomina dei Commissari;
- di ogni altro atto presupposto e connesso, allo stato non conosciuto;
- ove occorra, della Deliberazione della Giunta regionale di governo 29 dicembre 2021, n. 580, nella parte in cui fosse intesa esprimere l'intesa della Regione Siciliana agli effetti dell'art. 54-ter d.l. n. 73/2021; dei verbali di insediamento dei Commissari presso le Camere istituite.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare n.140 del 25 febbraio 2022;

Vista l'istanza cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza della Regione Siciliana;

Viste le memorie depositate dall'Avvocatura dello Stato e dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022, il consigliere dottoressa Maria Cappellano, e udito il difensore di parte ricorrente come specificato nel verbale;

Premesso che gli odierni istanti – nella qualità di componenti del Consiglio della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del Sud Est Sicilia – hanno impugnato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, datato 19 gennaio 2022, di nomina dei Commissari presso le Camere di commercio di Catania e di Ragusa, Siracusa, Caltanissetta, Agrigento e Trapani, in applicazione dell'art. 54 *ter* del d.l. n.73/2021, convertito in l. n.106/2021 e modificato dall'art. 28, co. 3 bis, del d.l. n.152/2021, convertito in l. n. 233/2021; nonché, hanno gravato la nota a firma del Presidente della Regione Siciliana, prot. Mise n. 0000120 del 30 dicembre 2021, di designazione dei Commissari, menzionata nelle premesse del provvedimento quale “intesa” sulla nomina dei predetti, e i verbali di insediamento dei commissari;

Rilevato preliminarmente, quanto alle eccezioni in rito sollevate dall'Avvocatura dello Stato, che:

- va affermata la competenza di questo T.A.R. ai sensi dell'art. 13, co. 1, cod. proc. amm., in quanto il provvedimento ministeriale impugnato – sebbene inserito in un più ampio processo di riorganizzazione del sistema camerale italiano – produce effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione Siciliana;

- l'eccezione di inammissibilità per evocazione in giudizio della Regione appare infondata, in quanto è stata evocata in giudizio la Regione in persona del Presidente, il cui atto di designazione dei commissari è stato pure impugnato;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare:

- di richiamare il decreto cautelare n.93 del 12 marzo 2022 del Presidente del C.G.A. – di accoglimento dell'istanza *ex art.* 56 cod. proc. amm. avverso l'ordinanza cautelare di questa Sezione n.169 del 11 marzo 2022, resa su analogo ricorso R.G. n.205/2022 promosso avverso gli stessi atti – con il quale è stato valorizzato sia il *fumus boni iuris* con riguardo al primo motivo dedotto avverso il decreto di nomina; sia, l'allegato *periculum in mora*;

- che – nelle more dell'esame collegiale dell'appello cautelare da parte del C.G.A., alla camera di consiglio fissata per il 6 aprile 2022 – non è opportuno discostarsi dalla delibazione di cui al su citato decreto n.93/2022;

- che va, pertanto, interinalmente accolta l'istanza cautelare proposta, fino all'esito del definitivo esame dell'istanza cautelare alla successiva camera di consiglio che viene contestualmente fissata;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta la misura cautelare interinale e, per l'effetto, va sospesa, nei sensi appena precisati, l'efficacia del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico datato 19 gennaio 2022;

- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;

- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima:

- a) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 12 maggio 2022, ore di rito;
- c) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Veneziano, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE
Maria Cappellano

IL PRESIDENTE
Salvatore Veneziano

IL SEGRETARIO